

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4525

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

E DAL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(GULLOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1987, n. 76,
recante interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzio-
nale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche

Presentato il 12 marzo 1987

ONOREVOLI DEPUTATI! — Nella legisla-
tura in corso la destinazione di notevoli
risorse finanziarie al settore dei beni cul-
turali ed ambientali esprime una partico-
lare attenzione del Governo e del Parla-
mento ai problemi della conservazione e
dell'incremento del patrimonio culturale
del paese.

Com'è noto, le ultime due leggi finan-
ziarie (la legge 28 febbraio 1986, n. 41,
per l'anno 1986, e la legge 22 dicembre
1986, n. 910, per il 1987) hanno asse-
gnato, sia pure con modalità differenti
(perché la seconda ha inserito i previsti

finanziamenti tra gli importi da iscrivere
nel fondo globale per le iniziative legisla-
tive da assumere nell'anno 1987), consi-
stenti stanziamenti per la realizzazione
delle necessarie iniziative, organizzative e
tecniche, sui beni culturali.

Dette iniziative, destinate principal-
mente alla valorizzazione del patrimonio
culturale nazionale, richiedono in via
prioritaria, siccome indefettibile presup-
posto logico ed operativo, l'adozione di
una politica di interventi immediati di-
retta a rimuovere il precario stato di con-
servazione dei beni del patrimonio sto-

rico, artistico, architettonico, archeologico, librario ed archivistico, nonché a rendere agibili, e quindi fruibili dal pubblico, gli immobili e le aree che li custodiscono.

L'attenzione fino ad oggi rivolta ai beni culturali e ambientali non ha consentito di assicurare una adeguata azione di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.

Le conseguenze di tale situazione, di intuibile evidenza, coinvolgono la stessa immagine del paese all'estero, attese le delusioni delle masse di turisti che tornano via senza avere potuto trarre appieno godimento dalle nostre bellezze e dai beni da noi custoditi, ma che sono parte del patrimonio culturale mondiale.

L'inversione di tendenza che si è di recente manifestata con la stessa istituzione del Ministero per i beni culturali ed ambientali e con i programmi successivamente adottati ad iniziativa del detto Dicastero, oltre ad avere avviata la salvaguardia del patrimonio culturale, ha sortito benefici effetti anche nel campo degli investimenti e dell'occupazione.

Al momento attuale vi è l'esigenza, non più procrastinabile, di garantire una sempre maggiore fruizione dei beni culturali da parte del pubblico, che attende dall'impegno economico, che lo Stato si è assunto, una esauriente e tangibile risposta alla crescente domanda di cultura che esso pone in termini non più eludibili.

Nel quadro delle iniziative che il Governo ha assunto in tale direzione va collocato l'unito decreto-legge che prevede, all'articolo 1, l'autorizzazione di spesa per il 1987 di 250 miliardi per la realizzazione di un programma articolato di interventi (predisposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali) sulle strutture di immobili statali destinati a musei, archivi e biblioteche, nonché di aree archeologiche e delle altre sedi del Ministero per i beni culturali ed ambientali, volto a garantirne la validità e la massima sicurezza, e, comunque, a recuperarne la piena fun-

zionalità quali sedi tecnicamente idonee alla accurata conservazione delle opere d'arte e delle altre cose culturalmente rilevanti.

Gli interventi previsti nel programma terranno altresì conto della necessità di adottare misure urgenti per la installazione e l'adeguamento degli impianti tecnologici necessari ad offrire almeno la soglia minima di sicurezza per le persone e le cose.

Sono, altresì, previsti interventi di restauro di edifici di interesse artistico e storico di proprietà dello Stato e degli altri enti pubblici, nonché del patrimonio archivistico e librario.

Per quest'ultimo è pure superfluo sottolineare la necessità di adottare adeguate soluzioni tecniche per riparare detti beni dalle aggressioni del tempo e degli agenti esterni di qualsiasi natura.

È anche previsto un fattivo interessamento nei confronti degli edifici di interesse artistico e storico di proprietà privata, ai quali sono destinati contributi per il restauro in misura fino al 50 per cento del costo complessivo dell'intervento stesso.

Il programma può, infine, destinare somme all'incremento del patrimonio culturale mediante l'acquisto dei beni secondo i procedimenti di cui all'articolo 31 (diritto di prelazione sulle alienazioni fatte dal proprietario) ed all'articolo 54 (espropriazione) della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Almeno il 50 per cento degli interventi disposti dall'articolo 1 deve essere localizzato nelle aree del Mezzogiorno.

L'articolo 2, primo comma, nell'indicare un termine breve (30 giorni) per la preparazione del programma di cui alla norma precedente, sottolinea la celerità con la quale il Governo intende giungere al migliore godimento pubblico del patrimonio culturale.

Inoltre, destinando non meno di 180 miliardi alle opere di adeguamento e di restauro degli immobili statali, si viene anche ad esprimere la preferenza di un intervento diretto dello Stato che, con gli opportuni finanziamenti, è attualmente in

grado, attraverso proprie strutture, di realizzare una efficace salvaguardia dei beni culturali.

Ai sensi del secondo comma, le opere rientranti nelle ipotesi di cui all'articolo 1 della legge 14 marzo 1968, n. 292 (interventi di consolidamento statico e sulle strutture) sono realizzate dal competente provveditore alle opere pubbliche, al quale sono trasferiti i fondi occorrenti.

Il terzo comma dell'articolo 2 in esame determina i criteri per la programmazione degli interventi sui beni non statali, che richiedono maggiore urgenza nelle opere di restauro e che, in relazione alla loro consistenza e rilevanza culturale, appaiono, con riferimento anche ai tempi di realizzazione dei lavori, di più vicina fruibilità da parte del pubblico, con netta prevalenza, nel rapporto costo-benefici, di vantaggi concreti per la salvaguardia stessa del bene di interesse storico e artistico.

Il quarto comma stabilisce che il contributo statale per interventi su immobili di proprietà privata non può essere superiore al 50 per cento del costo complessivo degli interventi stessi.

Il quinto comma stabilisce che le richieste di interventi e di contributi, da parte di enti o di privati, nonché gli interventi sui benidello Stato, ai fini della

loro inclusione nel programma di cui all'articolo 1, debbono essere corredati dal relativo progetto di massima con l'indicazione dei tempi di esecuzione delle opere.

L'ultima parte del quinto comma, in deroga a quanto stabilito dal quarto comma, consente, quando si tratti di immobili di interesse storico-artistico, che lo Stato assuma a proprio carico l'intera spesa, realizzando direttamente l'intervento sul bene.

L'articolo 3 prevede accelerazioni delle procedure volte alla realizzazione in tempi veramente brevi degli interventi oggetto del decreto-legge superando, con lo strumento dei poteri in deroga adeguatamente motivati, i limiti di spesa e della assegnazione di fondi imposti dalla legislazione vigente.

Questa ipotesi di poteri in deroga è peraltro assistita da una prudente valutazione in ordine alla complessità tecnica e alla entità finanziaria dell'intervento.

Il Ministero per i beni culturali ed ambientali può, infatti, richiedere apposito parere ai competenti Comitati di settore per ottenere conforto tecnico sulle scelte effettuate.

L'articolo 4 dispone la copertura finanziaria del provvedimento, che utilizza in parte gli accantonamenti predisposti dalla legge finanziaria per il 1987.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 marzo 1987, n. 76, recante interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 11 marzo 1987, n. 76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1986.

Interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi intesi ad assicurare l'adeguamento strutturale e funzionale degli immobili destinati a musei, archivi e biblioteche, al fine di garantire la massima sicurezza e la piena funzionalità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 250 miliardi nell'anno 1987, di cui non meno del 50 per cento da localizzare nel Mezzogiorno, per la realizzazione di un programma di interventi urgenti volto a garantire:

a) l'adeguamento strutturale e funzionale degli immobili statali destinati a musei, archivi e biblioteche, delle aree archeologiche e delle altre sedi del Ministero per i beni culturali e ambientali, che può comprendere, ove necessario, l'installazione e l'adeguamento di impianti tecnologici e di sicurezza;

b) il restauro degli edifici di interesse artistico e storico dello Stato e di enti pubblici, nonché del patrimonio archivistico e librario;

c) il restauro di edifici di interesse artistico e storico di proprietà di privati;

d) l'acquisto di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico, anche mediante l'esproprio e l'esercizio del diritto di prelazione.

ARTICOLO 2.

1. Il programma di cui all'articolo 1 è finalizzato ad un miglior godimento pubblico del patrimonio culturale ed è predisposto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Il programma destina non meno di lire 180 miliardi agli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 1.

2. Nel caso in cui il programma contenga interventi rientranti nelle ipotesi di cui all'articolo 1, primo comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 14 marzo 1968, n. 292, il Ministro per i beni culturali e ambientali mette a disposizione del provveditorato regionale alle opere pubbliche competente per territorio le somme necessarie a valere sullo stanziamento previsto dal presente decreto.

3. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, in sede di predisposizione del programma di cui al comma 1, sulla base delle richieste degli enti pubblici e dei privati interessati, determina gli interventi diretti dello Stato e i contributi relativi ad immobili di proprietà non statale, tenuto conto delle esigenze di tutela e di valorizzazione, della distribuzione territoriale, della consistenza e della rilevanza del patrimonio culturale interessato e dei tempi di realizzazione.

4. I contributi relativi ad interventi su immobili di proprietà di privati non possono essere superiori al 50 per cento del costo complessivo degli interventi stessi.

5. Ai fini della predisposizione del programma, gli interventi sui beni dello Stato, nonché le richieste di interventi e di contributi, debbono essere corredati dal relativo progetto di massima, con l'indicazione dei tempi di esecuzione delle opere. Quando trattasi di immobili di interesse artistico e storico l'intervento diretto dello Stato può riguardare l'intera opera.

ARTICOLO 3.

1. Il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, espresso ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sostituisce i pareri previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552. Per opere ed interventi di particolare complessità tecnica o entità finanziaria il Ministro per i beni culturali e ambientali può richiedere il parere dei competenti Comitati di settore.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti nel programma di cui all'articolo 1 possono essere superati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1° marzo 1975, n. 44, e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509. L'assegnazione dei fondi ai funzionari delegati può essere effettuata anche in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio

decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 4.

1. All'onere di lire 250 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento « iniziative per la tutela, la valorizzazione e il restauro dei beni culturali, compreso il rifinanziamento dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1987.

COSSIGA

CRAXI — GULLOTTI — ROMITA—
GORIA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI